

# Soccorso alle famiglie dei militari

Autor(en): **Riva, Waldo**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista Militare Ticinese**

Band (Jahr): **4 (1931)**

Heft 1

PDF erstellt am: **29.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-239413>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Soccorso alle famiglie dei militari.

Ossequiando alle disposizioni della legge 12 Aprile 1907 sull' O. M. il Consiglio federale emanava il 21 Gennaio 1910 un'ordinanza regolante la materia della concessione di sussidi a quelle famiglie che per avere un milite in servizio, venissero a cadere in miseria. L'ordinanza visse la sua vita regolare, ma il cambiare dei tempi, il travolgimento anzi delle condizioni recato dalla guerra e dal dopoguerra, resero necessaria una nuova ordinanza più conforme di quella del 1910 alle attuali condizioni di vita del nostro paese.

L'ordinanza ribadisce il concetto già consacrato nell' O. M. del 1907 che le famiglie dei militari messe al beneficio di questi soccorsi non devono essere considerate come a carico dell'assistenza pubblica, nonchè quello della ripartizione dell'onere dei soccorsi stessi fra il Cantone e la Confederazione: per un quarto al primo e per tre quarti alla seconda.

Mantenuti questi principi, l'ultimo, a nostro avviso, tale da ovviare ad un eccessivo carico delle prestazioni dello Stato per i militi bisognosi e le loro famiglie, esercitandosi in ogni singolo caso il controllo del Comune che decide in prima istanza dei soccorsi e li anticipa a suo rischio, il Consiglio federale ha emanato in data 9 Gennaio a. c. una nuova ordinanza in materia.

Questo sussidio è un giusto riconoscimento delle conseguenze del servizio militare obbligatorio: se ogni cittadino deve fare il suo dovere verso la Patria, non si può affermare con uguale certezza che ogni soldato possa provvedere per il periodo della sua assenza da casa al mantenimento della famiglia. La Confederazione deve quindi intervenire.

I soccorsi durano per il periodo nel quale il milite si trova in servizio, rispettivamente percepisce il soldo, quindi anche in caso di malattia, congedo od arresto per ragioni militari.

Il soccorso va a favore delle persone alle quali il milite prima della sua entrata in servizio provvedeva, anche se di nazionalità straniera, ritenuto che queste persone formino parte dell'economia domestica del milite.

Per contro se lo stesso percepisce già un sussidio dall'assicurazione militare; se presta servizio senza diritto al soldo (scuola di tiro per i rimasti) se prima del servizio si trovava senza lavoro, salvo il caso in cui usufruisse già di una cassa di disoccupazione o dimostrasse che gli sarebbe stato possibile trovare lavoro nel tempo richiesto dal servizio\*);

\*) Non è necessaria questa dimostrazione quando il servizio duri a lungo, in ogni caso però più di un corso di ripetizione.

infine se le condizioni economiche sue e della sua famiglia gli avrebbero permesso di fare a meno del sussidio, qualora avesse usato della necessaria previdenza, il soccorso non viene concesso.

Per le famiglie dei militi che lavorano per conto proprio, il soccorso diviene esigibile allorchè sia provato che il guadagno cessi per il fatto dell'assenza in servizio del milite, e la famiglia cada quindi in indigenza.

Le quote di soccorso vanno da fr. 2,90 per adulti domiciliati in una città a fr. 0,70 giornalieri per i fanciulli delle campagne.

Gli allievi sott'ufficiali od i S. U. alla S. R. possono chiedere un aumento del 30 per cento su questi sussidi, ed i congiunti delle reclute ammogliate, del 20 per cento.

Per il computo dei sussidi, va tenuto conto della situazione patrimoniale dei militi e del guadagno dei membri della loro famiglia; fr. 3.- giornalieri di guadagno della moglie non entrano in linea di conto, se esso però è superiore va calcolato interamente per le famiglie senza figli e per metà per quelle con prole.

Influiscono pure sulla decisione i guadagni dei congiunti viventi con o fuori dell'economia domestica del milite, così come le prestazioni delle casse ammalati od assicurazioni, in quanto queste ultime non servono unicamente a coprire le spese dovute a malattia od infortunio.

Le domande di soccorso vanno presentate all'autorità comunale prima dell'entrata in servizio o tosto che il milite vi si sia presentato, ritenuto che il milite deve provare, se richiesto, la fondatezza della sua domanda.

L'autorità comunale dal canto proprio dovrà vagliare la domanda e fare rapporto all'autorità cantonale.

Il ricorso all'autorità cantonale contro la decisione di quella comunale è possibile solo entro 14 giorni dalla comunicazione della decisione ed al commissariato centrale di guerra contro la decisione dell'autorità cantonale pure entro 14 giorni dalla comunicazione di questa all'autorità comunale.

Indifferente per noi il fatto del regolamento dei conti che avviene per il tramite del commissariato centrale di guerra, indifferente dico, perchè ad un ufficiale di truppa devono interessare solo le modalità e le condizioni da assolversi e che devono verificarsi perchè un milite possa avere diritto ad un sussidio.

Qualora la decisione di un soccorso fosse seguita dal suo effettivo stanziamento e venisse successivamente revocata, da una autorità superiore che annulla quindi la concessione del sussidio stesso, questo,

purchè non sia stato ottenuto con mezzi fraudolenti, non potrà essere chiesto in restituzione ai rispettivi beneficiari.

Sembra che il Consiglio Federale abbia voluto tener conto del fatto che se un sussidio venne accordato dal Comune e revocato da una autorità superiore, esso debba aver avuto un certo fondamento, e non costituisca perciò un indebito arricchimento, come previsto dal C. O.

Il Consiglio federale ha poi emanato le disposizioni esecutive concernenti la predetta ordinanza che diamo qui sotto nella parte che più ci interessa, come pure l'importo dei sussidi di cui parlammo più sopra.

*Quote dei soccorsi :*

	Città	Centri semi urbani	Campagne
Adulti ed adolescenti con guadagno proprio	2. 90	2. 60	2. 20
Adolescenti sopra ai 15 anni . . . . .	2. —	1. 70	1. 40
Ragazzi dai 10 ai 15 anni . . . . .	1. 50	1. 20	— . 90
Ragazzi di meno di 10 anni . . . . .	1. —	— . 80	— . 70

*Reddito del milite e suoi congiunti che esclude la possibilità di sussidio :*

	A Famiglie senza figli	B Famiglie con 1 o 2 figli
in città . . . . .	14. —	18. —
centri semi urbani . . . . .	13. —	17. —
campagne . . . . .	11. —	15. —

Per redditi inferiori fino a :

in città . . . . .	11. —	15. —
centri semi urbani . . . . .	10. —	14. —
campagne . . . . .	9. —	12. —

le quote massime dei soccorsi saranno ridotte fino al 50 per cento.

Queste norme valgono soltanto per i servizi della durata di un corso di ripetizione.

Per famiglie con più di 2 figli i redditi sotto B saranno aumentati di 1 fr. per figlio.

Per il computo del guadagno medio, fa stato la settimana di 7 giorni, comprendendo quindi anche la domenica nel periodo dei 6 giorni lavorativi.

I<sup>o</sup>. Ten. WALDO RIVA.